

CAPITOLATO SPECIALE

IMPIANTI

DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

Nel presente Capitolato sono riportati e ricorrono con frequenza alcuni termini il cui significato viene definito come segue:

- a) "Committente" è SICREA S.p.A..
- b) "Impresa" è la società o l'impresa appaltatrice, responsabile, a norma di contratto, della esecuzione degli impianti.
- c) "Direzione delle opere" O "Direttore Tecnico di Cantiere DTC" è l'organo tecnico che, nei rapporti con l'Impresa, rappresenta la Committente, oppure le società designate dalla Committente per rappresentarla nei rapporti con l'Impresa.
- d) "Caposquadra" dell'Impresa è la persona che a nome e per conto dell'Impresa, è responsabile della esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle norme in materia antinfortunistica, previdenziale ed assicurativa da parte dell'Impresa;
- e) "Opere" o "Lavori" si intendono le opere o i lavori per dare finiti gli impianti nonché quelli provvisori necessari per la esecuzione dei predetti.
- f) "Contratto" significa il Contratto d'appalto, il Capitolato Generale di Appalto, il presente Capitolato Speciale, eventuali condizioni particolari, altri documenti citati nel testo dell'ordine, le specifiche tecniche generali e particolari inclusi i disegni, l'elenco prezzi, i criteri di valutazione e misurazione, la distinta delle quantità, il programma generale lavori e le norme antinfortunistiche.
- g) "Contratto d'appalto" significa il documento sottoscritto dalle parti con cui vengono affidate le opere.
- h) "Prezzo contrattuale" è l'importo dei lavori indicato nel contratto e soggetto alle eventuali variazioni in quanto e nella misura prevista dal contratto stesso.
- i) "Mezzi d'opera" sono i macchinari, gli equipaggiamenti, le attrezzature necessari per l'esecuzione e la manutenzione delle opere, esclusi i materiali.
- j) "Materiali" sono tutti quei materiali in lavorazione, trasformazione, posa in opera e di apporto, nonché i materiali d'uso necessari per la esecuzione degli impianti.
- k) "Sito" significa il luogo su cui le opere permanenti o provvisori, indicate in contratto, devono essere eseguite, nonché ogni altra porzione di terreno od area, messa a disposizione od indicata dalla Committente allo scopo di costituire area di lavoro o con altri specifici scopi indicati in contratto.

INDICE

ART. 1 Oggetto del Capitolato	4
ART. 2 Osservanza di Leggi, Regolamenti e Capitolato.	4
ART. 3 Oneri e obblighi a carico dell'Impresa	4
ART. 4 Oneri ed obblighi della Committente	6
ART. 5 Pagamenti	7
ART. 6 Nuovi Prezzi	7
ART. 7 Direzione e sorveglianza dei lavori	7
ART. 8 Interpretazione dei Capitolati e dei disegni	8
ART. 9 Lavori in cantiere	8
ART. 10 Progetto Esecutivo di installazione	8
ART. 11 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori penale per ritardo	9
ART. 12 Prove e verifiche preliminari e verbale di ultimazione dei lavori	9
ART. 13 Collaudo provvisorio per impianti	11
ART. 14 Certificato di accettazione provvisoria	11
ART. 15 Collaudo	12
ART. 16 Garanzia	12
ART. 17 Modalità di appalto, interpretazione degli elaborati, responsabilità e competenza delle parti	13
ART. 18 Contabilizzazione degli impianti appaltati a misura	14
ART. 19 Varianti	14

ART. 1 Oggetto del Capitolato

Questo Capitolato definisce le norme e le prescrizioni di carattere tecnico regolanti l'esecuzione dei lavori relativi agli impianti.

Gli impianti oggetto del Contratto dovranno essere dati in opera completi di ogni necessaria apparecchiatura principale ed accessoria e perfettamente funzionanti; nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dagli altri documenti (e da ulteriori allegati al contratto oltre che tutti i documenti tecnici del progetto esecutivo posto a base di gara).

ART. 2 Osservanza di Leggi, Regolamenti e Capitolato.

Nell'esecuzione dei lavori l'impresa dovrà osservare, oltre a quanto prescritto nel Contratto, tutte le normative (nazionali, regionali, locali) e i regolamenti vigenti.

Qualora venissero emanate leggi o disposizioni modificative o sostitutive di quanto attualmente in vigore, anche nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Impresa è obbligata ad uniformarsi nei tempi e modalità prescritti dalle disposizioni stesse.

Sarà cura dell'Impresa assumere in loco, sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità, le necessarie informazioni presso le sedi locali ed i competenti uffici dei sopraelencati Enti e di prendere con essi ogni necessario accordo inerente alla realizzazione ed al collaudo delle opere assunte.

ART. 3 Oneri e obblighi a carico dell'Impresa

Gli impianti dovranno essere realizzati con ogni necessaria apparecchiatura principale e accessoria e perfettamente funzionanti. Sono a carico dell'Impresa:

- a) la fornitura e il trasporto sino al sito di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori, oltre alla corretta custodia, franchi di ogni spesa quali, ad esempio, imballaggio, trasporto, dogana, imposte, tasse;
- b) montaggio dei materiali a mezzo di operai specializzati, aiuti e manovali;
- c) in caso di mancato rispetto del programma dei lavori, da parte dell'Impresa, smontaggio e rimontaggio, secondo i tempi indicati dalla Direzione delle opere, delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio della Direzione delle opere, la buona esecuzione di altri lavori in corso nel cantiere;

- d) in caso di mancato rispetto del programma dei lavori da parte dell'Impresa, provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi e di altre parti dell'impianto, eventuale trasporto di essi in magazzini indicati dalla Direzione delle opere, al fine di proteggerli da deterioramenti e dai danni che potrebbero arrecarvi coloriture, verniciature, riprese di intonaci effettuate all'interno del cantiere;
- e) protezione tramite fasciature, coperture, o comunque in base alle prescrizioni della Direzione delle opere, degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti che non è agevole togliere d'opera, al fine di evitare eventuali rotture, guasti, manomissioni, danneggiamenti;
- f) la fornitura di tutti i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori eseguiti da altre imprese presenti sul cantiere;
- g) i rischi derivanti dai trasporti di cui ai precedenti punti b), c), d), e);
- h) la costruzione dei magazzini provvisori per il deposito di apparecchiature, materiali e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nonché la loro successiva demolizione o allontanamento dal cantiere ad avvenuta esecuzione delle opere, la custodia dei materiali e mezzi d'opera;
- i) lo sgombero del Sito ad ultimazione dei lavori, da attrezzature e da materiali residui, questi ultimi dovranno essere trasportati in idonee discariche;
- j) la messa a disposizione della Direzione delle opere, di apparecchi e strumenti di controllo e della manodopera per tutte le misure e le verifiche in corso d'opera e in fase di collaudo che la Direzione riterrà necessarie per il corretto funzionamento degli impianti;
- k) il trasporto nel deposito indicato dalla Direzione delle opere, della campionatura dei materiali e delle apparecchiature eventualmente richieste, durante l'esecuzione dei lavori, dalla Direzione delle opere;
- l) le spese per i collaudi provvisori e definitivi relativi agli impianti installati.
- m) tutti gli adempimenti e le spese da sostenersi nei confronti degli Enti competenti ad effettuare controlli sugli impianti;
- n) la fornitura delle opere di carpenteria necessarie per gli impianti, quali, ad esempio, telai, supporti ed accessori di ogni genere, nonché tutti i materiali di consumo occorrenti;
- o) ogni mezzo e prestazione di mano d'opera per lo scarico, lo stoccaggio il deposito l'immagazzinaggio, il sollevamento e lo smistamento dei materiali e delle attrezzature, se non diversamente specificato contrattualmente tra gli oneri della committente;

- p) la verniciatura, previa spazzolatura con due mani di minio di piombo o di altro idoneo prodotto antiruggine, di tutti gli accessori in ferro;
- q) la fornitura delle tavole e degli elaborati grafici indicanti in modo inequivocabile la posizione di tutte le forometrie, i basamenti ed in genere le opere murarie accessorie relative alla costruzione degli impianti, anche se tali opere non siano di competenza dell'Impresa stessa, entro 15 giorni consecutivi e naturali decorrenti dalla data di richiesta da parte della Committente;
- r) prima del verbale di accettazione provvisoria dell'impianto l'impresa dovrà dare istruzioni per la corretta conduzione, manutenzione e gestione dell'impianto al personale tecnico incaricato dalla Committente, tutto questo unitamente ad un fascicolo contenente le istruzioni stesse, i diagrammi di funzionamento, le schede tecniche relative ai componenti dell'impianto i libretti d'uso delle case costruttrici.
- s) ogni onere necessario a dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte senza che la Committente abbia a sostenere, per atti, fatti o omissioni imputabili all'Impresa, alcun onere ulteriore oltre il prezzo pattuito.
- t) fornitura e installazione nelle centrali di pannelli di idoneo materiale su cui risultino in maniera chiara ed evidente gli schemi delle centrali stesse, al fine di facilitarne la conduzione, il controllo e la manutenzione da parte di personale che non abbia eseguito il montaggio.
- u) fornitura in triplice copia, prima dell'accettazione provvisoria (vedere art. 14), di elaborati grafici degli impianti realmente eseguiti ("come costruito").
- v) sigillatura a perfetta tenuta, d'aria e d'acqua sui fronti esterni e copertura in corrispondenza di tutte le fuoriuscite di canali, tubi e altri componenti degli impianti.

L'Impresa dovrà utilizzare per l'esecuzione dei lavori proprio personale esperto per mansioni e attività.

La Direzione delle opere potrà richiedere l'immediato allontanamento temporaneo o definitivo, la sostituzione del personale dell'Impresa che, per condotta, negligenza o inesperienza non fosse ritenuto adeguato all'esecuzione dei lavori.

ART. 4 Oneri ed obblighi della Committente

Sono a carico della Committente, salvo che quest'ultimo abbia affidato le seguenti attività ad altra Impresa:

- 1) le opere murarie necessarie alla realizzazione degli impianti quali: scavi, reinterri, costruzione di basamenti, forometrie sulle strutture portanti, purchè questi siano in perfetto accordo con le disposizioni di progetto esecutivo;
- 2) l'imposta sul valore aggiunto secondo le leggi vigenti.

3) eventuali altri oneri dettagliati nel contratto.

ART. 5 Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati sulla base di quanto indicato contrattualmente, previa redazione di Stati di Avanzamento Lavori emessi dalla Direzione delle Opere, secondo le modalità indicate nel contratto.

La Committente potrà sospendere i pagamenti in caso di inadempimento o ritardo nell' esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa senza che quest'ultima sia esonerata dall'effettuare regolarmente la propria prestazione, senza che questa possa mettere in atto provvedimenti di autotutela.

ART. 6 Nuovi Prezzi

Nel caso siano da eseguire categorie di lavori non previste contrattualmente o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, la Direzione delle opere provvederà preventivamente, in accordo con l'Impresa, alla formazione di nuovi prezzi, ragguagliandoli, per quanto possibile, a quelli di lavori consimili compresi nel Contratto, ovvero, quando non sia in tutto in parte possibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Nel caso di disaccordo nella definizione di nuovi prezzi, il Direttore delle Opere può imporre la esecuzione dei relativi lavori, fatto salvo il diritto delle imprese di esprimere le proprie riserve. Inoltre la formulazione di nuovi prezzi non modifica il programma di esecuzione degli impianti. Ogni ulteriore concordamento dovrà essere formalizzato da un atto integrativo emesso dall'ufficio acquisti, in difetto del quale, non verranno pagate le opere oggetto di modifica.

ART. 7 Direzione e sorveglianza dei lavori

L'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa dovrà uniformarsi a quanto previsto dal Contratto, alle istruzioni ed alle prescrizioni del Direttore delle opere.

La sorveglianza della Direzione delle opere non esonera l'Impresa dalla piena responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione dei lavori nonché dalla scrupolosa osservanza delle migliori regole d'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato e ciò anche se eventuali deficienze ed imperfezioni passassero inosservate al momento dell'esecuzione. La Direzione delle opere avrà ogni più ampia facoltà di indagine in qualsiasi momento, anche se posteriormente alla esecuzione delle opere.

Qualora l'Impresa ritenga che gli ordini impartiti non siano attuabili ne farà espressa comunicazione scritta, entro 7 giorni naturali e consecutivi dall'ordine, alla Direzione delle opere.

La Direzione, in contraddittorio con l'Impresa, provvederà alla redazione di un verbale di contestazione al cui contenuto l'Impresa dovrà ottemperare.

In mancanza di espressa osservazione fatta come sopra indicato, l'Impresa non potrà opporsi o contestare l'ordine impartito.

L'Impresa dovrà tenere conto, nella programmazione delle forniture ed opere, che la Direzione delle opere potrà richiedere modifiche e/o varianti e che queste richieste non potranno in ogni caso costituire motivo alcuno di ritardo nelle forniture.

ART. 8 **Interpretazione dei Capitolati e dei disegni**

Qualora risultassero discordanze tra le prescrizioni tecniche di Capitolato e quelle dei progetti o se un particolare lavoro risultasse negli elaborati grafici e non nel Capitolato Tecnico o viceversa, resta alla insindacabile facoltà dalla Direzione delle Opere decidere il tipo e le dimensioni del lavoro stesso, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

ART. 9 **Lavori in cantiere**

L'Impresa prende atto che i lavori potranno svolgersi in cantiere ove siano presenti altre Imprese (es.: opere murarie, di rifinitura, ecc..).

In conseguenza l'Impresa si impegna a condurre i propri lavori in armonia con le esigenze delle anzidette imprese senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli per l'andamento generale dei lavori.

Resta inteso che, in caso di interferenze nei lavori e per gli oneri conseguenti, l'Impresa non potrà accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso.

L'Impresa si impegna ad accettare ed osservare le disposizioni e decisioni che la Direzione delle opere, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuno prendere tenendo presente il migliore andamento dei lavori.

L'Impresa, inoltre, si impegna a partecipare, nella persona del Direttore Tecnico di cantiere, alle riunioni di cantiere che la Direzione delle opere terrà con lo scopo di armonizzare i lavori delle varie imprese presenti in cantiere.

ART. 10 **Progetto Esecutivo di installazione**

Nessuna opera potrà essere iniziata dall'Impresa senza la preventiva approvazione, da parte della Direzione delle opere, dei disegni esecutivi di montaggio predisposti dall'Impresa.

L'Impresa, pertanto, dovrà presentare alla Direzione delle opere per approvazione i propri disegni esecutivi di montaggio nei quali saranno riportati i tipi e le caratteristiche delle

apparecchiature che verranno installate che dovranno essere in perfetto accordo con le caratteristiche del progetto esecutivo e del capitolato speciale di appalto, nonchè tutti i disegni atti a definire il parallelo e coordinato sviluppo di tutti gli altri lavori in corso di cantiere per le parti di immediata esecuzione.

Tali disegni potranno essere approvati, approvati con note o non approvati; l'Impresa dovrà provvedere ad apportare le modifiche richieste senza che ciò la esoneri dal rispetto dei tempi concordati nel programma lavori.

Qualora l'Impresa non ottemperi a quanto sopra entro i termini che saranno fissati al momento dell'esame dei progetti, la Committente, ai sensi dell'art. 1464 C.C., potrà diffidare ad adempiere l'Impresa.

ART. 11 **Tempo utile per l'ultimazione dei lavori** **penale per ritardo**

Il tempo utile per dare ultimati, e con ciò si intende in perfette condizioni d'uso, tutti i lavori compresi nell'appalto, è quello stabilito nel contratto d'appalto.

I giorni nei quali verranno redatti i verbali di consegna dei lavori, di sospensione, ripresa ed ultimazione delle opere non verranno conteggiati tra quelli utili.

L'ultimazione dei lavori, dovrà essere constatata in contraddittorio dall'Impresa e dal Direttore delle opere che redigerà verbale di ultimazione lavori e preceduta da una comunicazione ufficiale da parte dell'impresa esecutrice.

Qualora l'Impresa ritenga che, a causa di lavori effettuati da altre imprese sul cantiere possano esservi ritardi nell'esecuzione dei propri lavori, ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla Direzione delle opere, che provvederà di conseguenza.

In caso di mancata comunicazione alla Direzione delle opere, l'Impresa non potrà attribuire la causa di eventuali ritardi ad interferenze con altre imprese e ne sarà perciò pienamente responsabile.

In caso di ritardo, imputabile all'Impresa, del termine di ultimazione dei lavori, farà carico all'Impresa stessa una penale, nella misura determinata nel contratto, che verrà detratta dall'ultimo pagamento o da scadenze intermedie se prevista dal contratto.

ART. 12 **Prove e verifiche preliminari e verbale di ultimazione dei lavori**

A discrezione della Direzione delle opere saranno eseguite in corso d'opera sugli impianti oggetto del contratto tutte le verifiche tecniche e pratiche ritenute opportune.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, la verifica e le prove preliminari di cui appresso dovranno in ogni caso essere effettuate durante l'esecuzione delle opere ed in modo da

risultare completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

- 1) Verifica preliminare intesa ad accertare che il materiale costituente l'impianto, quantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali.
- 2) Prova idraulica a freddo da effettuarsi, se possibile, mano a mano che si esegue l'impianto, ed in ogni caso ad impianto ultimato, prima di effettuare le prove di cui al punto 3) e 4). Si ritiene positivo l'esito alla prova quando non si verificano perdite e deformazioni permanenti.
- 3) Prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffrescanti dopo che sia stata eseguita la prova di cui al punto 2).
Per gli impianti ad acqua calda portando a 90 °C la temperatura dell'acqua e mantenendola per tempo necessario per accurata ispezione di tutto il complesso delle condutture e dei corpi scaldanti.
L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime con sopra indicato valore massimo di 90 °C. Si ritiene positivo il risultato della prova, solo quando in tutti indistintamente i corpi scaldanti l'acqua arrivi alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a perdite o deformazioni permanenti e quando il vaso di espansione contenga a sufficienza tutta la variazione di volume dell'acqua dell'impianto, accurata verifica dei sistemi di sicurezza di centrale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scarico termico, intercettazione combustibile, ecc.).
- 4) Per gli impianti di condizionamento invernale, effettuate le prove di cui al precedente punto 3), si procederà anche ad una prova preliminare della circolazione dell'aria calda portando la temperatura dell'acqua circolante nelle batterie ai valori massimi previsti.
- 5) Per l'impianto di condizionamento dell'aria estivo, si procederà anche ad una prova preliminare della circolazione dell'aria raffreddata portando la temperatura dell'acqua fredda circolante nelle batterie ai valori corrispondenti alla massima potenza dell'impianto prevista.

Le prove preliminari di cui sopra saranno eseguite, in contraddittorio, fra la Direzione delle Opere e l'Impresa e di esse e dei risultati ottenuti dovrà compilarsi regolare verbale.

Il Direttore delle opere, ove trovi da eccepire in ordine ai risultati, perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato o comunque dei documenti contrattuali, indicherà per iscritto all'Impresa le modalità di esecuzione necessarie per conformare gli impianti a quanto previsto in contratto.

Ove l'Impresa non esegua quanto prescritto entro i termini assegnati, la Committente vi provvederà direttamente addebitandone la spesa all'Impresa.

La Direzione delle opere emetterà il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita

dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'Impresa, fatto salvo quanto previsto al comma precedente del presente articolo, sono state eseguite tutte le modifiche, riparazioni, sostituzioni, aggiunte prescritte.

ART. 13 **Collaudo provvisorio per impianti**

Espletate le prove sopra descritte con esito favorevole sulle varie sezioni componenti gli impianti, questi saranno soggetti ai collaudi provvisori.

La Committente, entro il termine previsto in contratto, farà eseguire un collaudo provvisorio nel corso del quale farà effettuare tutti quei controlli, prove ed esami atti ad accertare la reale corrispondenza degli impianti agli obblighi contrattuali.

Il collaudo provvisorio può venire accettato dalla Committente anche se nel corso di questo vengano messe in evidenza manchevolezze di poca entità, purchè esse non interessino la funzionalità e le caratteristiche principali degli impianti in collaudo e le riparazioni, a carico dell'Impresa, possano venire eseguite in breve tempo e senza pregiudizio per le altre parti dell'impianto. Nel caso che il collaudo provvisorio sia dichiarato sfavorevole, l'Impresa è tenuta, nel più breve tempo possibile, ad eseguire tutte le modifiche e sostituzioni onde eliminare le deficienze riscontrate secondo le osservazioni fornite sia dal collaudatore che dalla direzione delle opere.

Anche nel caso di collaudo provvisorio sfavorevole la Committente può riservarsi il diritto di utilizzare opere ed impianti, rilasciando su richiesta una attestazione di presa in consegna, che nel caso non comporta l'accettazione provvisoria. A modifiche o riparazioni eseguite, l'Impresa potrà richiedere la ripetizione del collaudo provvisorio.

L'eventuale presa in consegna dell'impianto montato da parte della Committente, non ne comporta l'accettazione che avverrà solo dopo il collaudo definitivo con esito favorevole.

Alla data del collaudo provvisorio l'Impresa consegnerà alla Committente una raccolta di norme corredate da schemi e disegni, riguardanti il funzionamento e la manutenzione.

ART. 14 **Certificato di accettazione provvisoria**

Esperito il collaudo provvisorio, con esito favorevole, il collaudatore rilascerà un certificato di collaudo provvisorio.

La Committente, in base a tale documento, emetterà un certificato di accettazione provvisoria.

Sino alla data del certificato di accettazione provvisoria, la manutenzione e la custodia degli impianti resterà a totale carico dell'Impresa che dovrà impiegare proprio personale fisso in sito. Il numero delle persone necessarie alla manutenzione degli impianti e l'orario di lavoro di dette persone verrà concordato con la Direzione delle opere.

ART. 15 **Collaudo**

Si procederà al collaudo delle opere entro un anno dal collaudo provvisorio, seguendo tutte le norme vigenti e tutte quelle stabilite in sede di contratto.

Il collaudo sarà effettuato solo dopo l'avvenuto rilascio da parte degli Enti ed Assicurazioni competenti, dei relativi collaudi e licenze ove prescritte.

L'Impresa, oltre ad essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al collaudo definitivo, salvo i danni eventuali ed il normale deperimento dovuto a dolo, colpa o uso di terzi, sarà tenuta ad eseguire nei termini che le verranno prescritti i lavori di riparazione e modificazione che in sede di collaudo definitivo saranno giudicati necessari.

A collaudo definitivo favorevole avvenuto, il collaudatore rilascerà un certificato di collaudo definitivo.

Entro 30 giorni solari consecutivi a partire dalla data del rilascio di collaudo definitivo, la Committente emetterà un certificato di accettazione definitiva degli impianti.

ART. 16 **Garanzia**

Tutti gli impianti eseguiti in base al Contratto, nel loro complesso ed in ogni loro singola parte ed apparecchiatura, saranno garantiti dall'Impresa, a norma degli artt. 1667, 1669 C.C. nella maniera più ampia e completa, sia per la qualità dei materiali che per il montaggio ed il regolare funzionamento dal giorno dell'ultimazione fino al collaudo, ed in seguito per i periodi previsti dagli artt. 1667, 1669 C.C. a decorrere dalla data di accettazione definitiva.

L'Impresa garantisce la perfetta rispondenza degli impianti che eseguirà, alle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali specificate nel Contratto.

L'Impresa garantisce, inoltre, che le opere saranno eseguite a regola d'arte.

Fino alla data del certificato di accettazione definitiva, l'Impresa dovrà provvedere gratuitamente e tempestivamente a tutte quelle riparazioni, sostituzioni o ricambi, che si rendessero necessari a giudizio esclusivo della Committente, in dipendenza della cattiva qualità dei materiali o dispositivi impiegati o per difetti di esecuzione o costruzione.

Fino alla data di buon esito del collaudo definitivo si intenderà a carico dell'Impresa anche la completa manutenzione degli impianti.

ART. 17
Modalità di appalto,
interpretazione degli elaborati,
responsabilità e competenza delle
parti

Gli impianti possono essere appaltati a forfait o a misura. Nella lettera di invito è riportata la specifica modalità di appalto.

- a) Nel caso di appalto a forfait in cui la Committente ha fornito un progetto esecutivo, il Capitolato Tecnico degli Impianti (specifico del cantiere) e i disegni rappresentano il riferimento contrattuale.

Sarà onere dell'Impresa verificare i calcoli, le portate, le sezioni, ecc..., per assumere la completa responsabilità circa la capacità degli impianti di raggiungere tutti i fini chiaramente risultanti dal Capitolato Tecnico e dai disegni.

Il computo metrico, eventualmente fornito, è puramente indicativo, sia per i componenti che per le quantità riportate e non ha in alcun modo valore negoziale.

La progettazione esecutiva/costruttiva, se non indicato diversamente contrattualmente, è a carico dell'Impresa e sarà sottoposta alla Committente così come riportato all'Art. 10) del presente Capitolato.

Quanto riportato all'Art. 10) vale nella sua globalità.

- b) Nel caso di appalto a forfait in cui la Committente ha fornito un progetto esecutivo/costruttivo detto progetto, nel suo insieme rappresenta il riferimento contrattuale.

La Committente si assume la completa responsabilità circa la capacità degli impianti di raggiungere tutti i fini chiaramente risultanti dal progetto esecutivo/costruttivo.

Il computo metrico, eventualmente fornito, è puramente indicativo sia per i componenti che per le quantità riportate.

- c) Nel caso di appalto a misura in cui la Committente ha fornito un progetto esecutivo di gara/di massima, il Capitolato Tecnico degli Impianti (specifico del cantiere) e i disegni rappresentano il riferimento contrattuale.

Sarà onere dell'Impresa verificare i calcoli, le portate, le sezioni, ecc..., per assumere la completa responsabilità circa la capacità degli impianti di raggiungere tutti i fini chiaramente risultanti dal Capitolato Tecnico e dai disegni.

Il computo metrico, eventualmente fornito, è puramente indicativo, sia per i componenti che per le quantità riportate.

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà fornire alla Committente la progettazione esecutiva/costruttiva e il relativo computo metrico estimativo.

La progettazione esecutiva/costruttiva è a carico dell'Impresa e sarà sottoposta alla Committente così come riportato all'Art. 10) del presente Capitolato.

Quanto riportato all'Art. 10) vale nella sua globalità

- d) Nel caso di appalto a misura in cui la Committente ha fornito un progetto esecutivo, detto progetto, nel suo insieme rappresenta il riferimento contrattuale.

La Committente si assume la completa responsabilità circa

la capacità degli impianti di raggiungere tutti i fini chiaramente risultanti dal progetto esecutivo costruttivo.

Il computo metrico, eventualmente fornito, è puramente indicativo, sia per i componenti che per le quantità riportate.

ART. 18
Contabilizzazione degli impianti
appaltati a misura

Salvo differente definizione contrattuale verranno contabilizzate le opere eseguite, sulla base del progetto esecutivo costruttivo così come specificato all'Art. 17) punto c).

ART. 19
Varianti

Sono considerate varianti tutte quelle modifiche apportate al progetto esecutivo dalla Direzione delle Opere, sulla base di ordini scritti.

Non saranno considerate varianti le modifiche apportate dalla Committente, perchè necessarie per la esecuzione degli impianti conformemente agli elaborati contrattuali forniti.